

Legge regionale 20 agosto 2007 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

Art. 48

(Funzioni delle Province in materia di autotrasporto)

1. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di:

- a)** tenuta delle articolazioni provinciali dell'albo nazionale degli autotrasportatori;
- b)** gestione degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di cose per conto di terzi e di persone e per la consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- c)** ulteriori funzioni che la legge prevede in materia di autotrasporto, non attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 46 e fatto salvo quanto riservato allo Stato ai sensi del decreto legislativo 111/2004.

2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1 le Province provvedono in particolare a:

- a)** iscrivere le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi negli albi provinciali di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada);
- b)** rilasciare il titolo abilitativo per l'esercizio di autotrasporto di merci per conto proprio, di cui all'articolo 32 della legge 298/1974;
- c)** organizzare gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per la direzione di attività di autotrasporto di merci per conto di terzi e di persone, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 395/2000, compresa la nomina della Commissione;
- d)** organizzare gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale relativa all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all'articolo 5

della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), compresa la nomina della Commissione;

e) rilasciare il titolo abilitativo per il conseguimento dell'idoneità professionale di cui alle lettere c) e d).

3. Le Province trasmettono periodicamente alla Regione i dati e gli elementi conoscitivi relativi agli albi provinciali dell'autotrasporto per conto di terzi e alle licenze per l'autotrasporto in conto proprio, secondo quanto concordato con la struttura regionale competente in materia di trasporti anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.